



Direzione Centrale Normativa

Roma, 1° GIUGNO 2012

OGGETTO: IRPEF – Risposte a quesiti

INDICE

PREMESSA	3
1. DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 36 PER CENTO PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ABITATIVO	3
1.1 Soppressione dell'obbligo di preventiva comunicazione - Decorrenza.	3
1.2 Soppressione dell'obbligo di preventiva comunicazione - Acquisto box pertinenziali.....	5
1.3 Soppressione dell'obbligo di indicazione del costo della manodopera in fattura	6
1.4 Esibizione della documentazione per lavori su parti comuni	7
1.5 Titolo abilitativo ai lavori e dichiarazione sostitutiva	8
1.6 Fruizione della detrazione del 36% e vendita dell'immobile.....	9
1.7 Fruizione della detrazione del 55% e vendita dell'immobile.....	10
1.8 Verifica della proprietà al 31 dicembre	12
1.9 Ristrutturazione della fognatura - Bonifica del terreno.....	13
2. DETRAZIONI PER SPESE SANITARIE.....	14
2.1 Acquisto di dispositivi medici in erboristeria	14
2.2 Prestazioni rese dagli operatori abilitati all'esercizio delle professioni elencate nel D.M. 29 marzo 2001	15
2.3 Spese sostenute per la frequenza di palestre	16
2.4 Acquisto macchina a ultrasuoni.....	17
3. AGEVOLAZIONI FISCALI IN FAVORE DEI DISABILI	18
3.1 Acquisto autovettura – Rate residue e decesso.....	18
3.2 Esportazione all'estero di veicoli	19
3.3 Ippoterapia e musicoterapia.....	20
4. DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA	22
4.1 Cessazione degli effetti civili del matrimonio - Figlia maggiorenne....	22
4.2 Ulteriore detrazione per le famiglie numerose - Ripartizione tra i genitori.....	24
5. ALTRE QUESTIONI.....	25
5.1 Mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale – Deposito presso il notaio.....	25
5.2 Oneri di intermediazione per l'acquisto dell'abitazione principale....	27
5.3 Deduzione contributi previdenziali - Buoni lavoro (voucher)	28
5.4 Immobili di interesse storico o artistico concessi in locazione – Determinazione degli acconti dovuti per l'anno 2012	30
5.5 Addizionali regionale e comunale all'IRPEF – Applicazione delle soglie di esenzione in presenza di redditi assoggettati al regime della cedolare secca	34

TUIR anche in relazione ai dispositivi medici acquistati presso le erboristerie, purché risultino soddisfatte le condizioni indicate nella citata circolare n. 20/E del 2011.

2.2 Prestazioni rese dagli operatori abilitati all'esercizio delle professioni elencate nel D.M. 29 marzo 2001

D. Alcune associazioni di operatori rientranti nelle “professioni sanitarie riabilitative” individuate dall’articolo 3 del decreto ministeriale 29 marzo 2001 chiedono di rivedere l’orientamento espresso con circolare 1° luglio 2010, n. 39/E, al par. 3.2, secondo cui le prestazioni sanitarie rese dai propri iscritti rientrano tra le prestazioni sanitarie detraibili di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR, purché prescritte da un medico; ciò in quanto le disposizioni regolanti le attività professionali dei propri iscritti consentono di operare anche in autonomia rispetto alla prescrizione medica.

R. Con circolare 1° luglio 2010, n. 39/E, par. 3.2, confermando precedenti orientamenti di prassi, è stato precisato che le prestazioni sanitarie rese dalle figure professionali individuate dall’articolo 3 del decreto ministeriale 29 marzo 2001, e, in via generale, da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria, rientrano tra le prestazioni sanitarie detraibili di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR, purché prescritte da un medico.

Il vincolo alla prescrizione medica è richiesto al fine di ammettere alla detrazione d’imposta di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR solo le spese sostenute per prestazioni legate ad effettive finalità sanitarie, evitando così possibili abusi della detrazione.

Pervenuta la richiesta di rivedere tale orientamento, la scrivente ha ritenuto opportuno interpellare il Ministero della Salute che, sul punto, ha osservato che i decreti istitutivi delle figure professionali individuate dall’art. 3 del dal DM 29 marzo 2001 non sempre subordinano l’erogazione della prestazione alla prescrizione medica e che per poter stabilire se una determinata attività

professionale è soggetta o meno a prescrizione medica occorre far riferimento al relativo profilo professionale. Il Ministero ha fatto presente, altresì, che l'evoluzione delle professioni sanitarie ha portato ad una progressiva autonomia ed assunzione di responsabilità dirette dei professionisti e che la natura sanitaria di una prestazione non può essere definita sulla base del fatto che la stessa sia erogata a seguito di una prescrizione medica. Per questo motivo il decreto del Ministro della salute di concerto con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 maggio 2002 non prevede più l'obbligo della prescrizione medica ai fini dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto.

Al riguardo, tenuto conto delle precisazioni fornite dal Ministero della salute, si ritiene che possano essere ammesse alla detrazione d'imposta di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR le spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001, anche senza una specifica prescrizione medica. Ai fini della detrazione, dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista sanitario dovranno risultare la relativa figura professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa.

2.3 Spese sostenute per la frequenza di palestre

D. Un contribuente frequenta regolarmente una palestra e sostiene che la spesa per il tipo di ginnastica effettuata è da considerare spesa sanitaria in quanto l'attività motoria è finalizzata alla cura/prevenzione della propria patologia. Si chiede se sia possibile detrarre detta spesa, qualora le relative ricevute fiscali siano accompagnate da un certificato medico che prescriva la specifica attività motoria.

R. La spesa per l'iscrizione ad una palestra non può essere qualificata spesa sanitaria ai fini dell'applicazione dell'art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR, anche se accompagnata da un certificato medico che prescriva una specifica attività motoria; detta attività, infatti, anche se svolta a scopo di prevenzione o